



**COMUNE DI ROCCABRUNA
PROVINCIA DI CUNEO**

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI
EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE SUL
POSSESSO DEI REQUISITI DA EFFETTUARSI IN RELAZIONE
AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI FORNITURE, SERVIZI E
LAVORI FINO ALLA SOGLIA DEI 40.000,00 EURO IN
OTTEMPERANZA ALL'ART.52 DEL D.LGS N.36/2023**

Approvato con D.G.C. n. 83 del 16/09/2026

ART.1) OGGETTO E SCOPO

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti degli articoli 17 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, le modalità operative di effettuazione dei controlli a campione sulle autodichiarazioni presentate dagli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Dlgs 36/2023 (codice dei contratti) di importo inferiore a Euro 40.000,00, così come disposto dall'art.52 del medesimo decreto legislativo, di seguito denominato "Codice";

Il presente Regolamento ha lo scopo di assicurare il celere sviluppo di processi di controllo sulle dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dalla Stazione Appaltante in termini temporali ristretti, con modalità semplificate e secondo parametri imparziali, in attuazione di quanto disposto dal sopra richiamato art. 52 del Codice.

I controlli effettuati sono finalizzati a verificare la rispondenza tra le informazioni rese dall'operatore economico con quelle in possesso dell'amministrazione o di altre pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa.

ART.2) CRITERI E MODALITA' PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE

Gli operatori economici che risulteranno aggiudicatari per affidamenti di forniture, servizi e lavori fino all'importo di Euro 40.000,00 sono ammessi ad un regime semplificato di controllo, secondo i parametri di seguito predeterminati:

Il Responsabile Unico di Progetto, di seguito RUP, sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici affidatari, effettuerà idonei controlli a campione su tutti i requisiti dichiarati ai sensi degli articoli 94 e seguenti del Codice.

Il controllo integrale su tutti i requisiti previsti dagli articoli 94 e ss del Codice dei Contratti, sarà espletato nel corso di ogni anno solare, con la frequenza di un controllo ogni 10 affidamenti operatori – ossia: il primo, l'undicesimo, il ventunesimo ecc. - controllando in tal modo a campione, integralmente, almeno il 10% degli affidamenti di valore pari o inferiore ai 40.000,00 euro.

Il calcolo del 10% dovrà avvenire partendo dal primo affidamento effettuato nell'anno solare di riferimento.

Resta ferma la possibilità per il RUP di effettuare i controlli tutte le volte che lo ritenga opportuno o sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori o omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire alla Stazione Appaltante un'adeguata e completa valutazione.

I controlli che non comportano aggravio né per il Comune né per l'operatore economico, quali la consultazione del casellario ANAC e la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) possono essere effettuati per ciascun affidamento indipendentemente dal valore.

Prima di attivare il controllo su un operatore economico, il RUP verifica che le dichiarazioni rese non siano già state controllate nell'ambito di istanze presentate dal medesimo soggetto in altro procedimento e ancora valide al fine di evitare controlli non necessari. In tal caso si verificherà l'operatore economico della procedura immediatamente successiva.

Il RUP dovrà acquisire dall'operatore economico, in fase di affidamento, dichiarazioni idonee all'eventuale successiva verifica delle dichiarazioni rese.

Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso, l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta, la comunicazione ad ANAC e la sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal Comune per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

ART.3) ESITO DEI CONTROLLI

Qualora la documentazione giustificativa confermi la veridicità della dichiarazione, il controllo si ritiene concluso con esito positivo.

Qualora emergano, invece delle discrepanze tali da presumere un mero errore materiale, il RUP chiederà chiarimenti per iscritto alla ditta affidataria assegnando un termine perentorio di 5 giorni per la risposta.

Qualora dalla risposta dell'operatore economico si riscontri un mero errore materiale, non costituente falsità, si procederà a prenderne atto senza procedere all'applicazione degli adempimenti conseguenti prescritti all'art.52, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

Qualora in seguito alla verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati o qualora l'impresa non consenta l'esecuzione del controllo o non rispetti i termini assegnati, si procederà ai sensi dell'art.52, comma 2, del D. lgs n.36/2023, alla risoluzione del contratto, alla comunicazione ad ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal Comune per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Nel caso di contratti ancora in corso si procederà, altresì, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva.

ART.4) EFFICACIA

Il presente regolamento si applicherà alle procedure di affidamento di cui all'art.50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore ai 40.000,00 euro affidate a far data dal 1° gennaio 2026.

Qualora sopravvengano norme contrastanti, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applicherà la normativa sovraordinata.